

ACIMMAGINE S.R.L.

Piano triennale di
prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.)

2019 - 2021

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Adottato in data 31.01.2019

Pubblicato sul sito *internet* quale appendice al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nella sezione "*Società Trasparente*".

Indice

1.	PREMESSA	3
1.1	Quadro normativo di riferimento	3
1.2	Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	4
2.	REALTA' SOCIETARIA E PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.	6
3.	RUOLI E RESPONSABILITA' NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
4.	METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO	7
5.	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO.....	8
5.1	Le aree di rischio.....	8
5.2	Misure di Prevenzione	9
5.2.1	Misure Generali.....	9
a)	Sistemi di controlli.....	9
b)	Formazione in tema di anticorruzione	9
c)	Codice di comportamento	10
d)	Trasparenza	10
e)	Rotazione del Personale	10
g)	Whistleblowing.....	10
5.2.2	Misure specifiche ulteriori	12
6.	INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'	15
6.1	Inconferibilità specifiche per incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali	15
6.2	Incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali	15
6.3	Misure per la verifica delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità	16
7.	SANZIONI	16
7.1	Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti	16
7.2	Sanzioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione	17
8.	TRASPARENZA	18
8.1	Inquadramento e nuova disciplina della tutela dei dati personali (reg. UE 2016/679)	18
8.2	Obblighi di trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013.....	19
8.3	Responsabile della Trasparenza: identificazione e compiti.....	19
8.4	Accesso Civico semplice e generalizzato	19
9.	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	21

1. PREMESSA

1.1 Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, articola il processo di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, in base al quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (d’ora innanzi A.N.A.C.), e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La Legge 190/2012 all’articolo 1 comma 1, istituisce la “CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, oggi rinominata “A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, a cui sono assegnate, in estrema sintesi, le seguenti importanti attribuzioni (art.1 comma 2):

- Approvare il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 4, comma 1, lett. C),
- Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni per contrastare la corruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

La funzione del PNA è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale; il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del “feedback” ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del PNA non si configura come un’attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Un nuovo quadro normativo di riferimento è stato introdotto in virtù:

- dell’intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.

L'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 nella parte generale ha fornito chiarimenti a tutti i soggetti destinatari del PNA in merito a dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione; in particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di applicazione annuale del PTPC tra cui:

- sono stati richiamati obblighi in materia di prevenzione corruzione e trasparenza posti in capo agli enti di diritto privato;
- è stata presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo del RPCT, nonché sulla sua revoca e sui procedimenti di tutela;
- è stato affrontato il tema degli obblighi di pubblicazione con la nuova disciplina di protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- sono state fornite indicazioni sull'applicazione delle ipotesi relative all'"incompatibilità successiva (pantouflage)", all'adozione dei codici di comportamento e rotazione del personale.

Sulla base di tali chiarimenti si è provveduto, ove necessario ad aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

1.2 Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Con determinazione n. 1134/2017 del 8 novembre 2017 sono state approvate le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici"

La principale novità del d.lgs 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore a cinquecentomila euro.

Sempre in tema di trasparenza il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43. Esso individua tre macro categorie di soggetti ai quali applicare le disposizioni dell'intero decreto tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica come definite dal d.lgs. n. 175/2016 ed associazioni, fondazioni e agli enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, limitatamente ai dati e documenti di pubblico interesse (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto concerne la **trasparenza**, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016 «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» (in particolare, all'art. 2, co. 1, lettera m) di tale Testo Unico sono definite "società a controllo pubblico: le società in cui una o più

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”, che, a sua volta, definisce “controllo: la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”; sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto.

- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione **diverse dalla trasparenza** l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2 bis all’art. 1 della legge 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

I soggetti di cui all’art. 2-bis, co.3 del d.lgs 33/2013, sono invece esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex legge n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Di seguito si indicano i contenuti minimi delle misure così come previsti dalle Nuove Linee Guida:

- *Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*
- *Sistema di controlli*
- *Codice di comportamento*
- *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*
- *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*
- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*
- *Formazione*
- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*
- *Rotazione o misure alternative*
- *Monitoraggio*

Una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all’interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

Il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla base di quanto riportato nelle suddette Linee Guida predisposte dall'ANAC

2. REALTA' SOCIETARIA E PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

ACIMMAGINE s.r.l. è una società di diritto privato in controllo pubblico; il capitale sociale è posseduto interamente da ACI Club Torino, ente pubblico non economico senza scopo di lucro, Il perseguimento di finalità lucrative (art. 2 Statuto) e l'operatività sul mercato in regime di concorrenza contraddistinguono l'attività di ACIMMAGINE e la sua peculiare natura giuridica e funzione.

ACIMMAGINE ha già adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.C.), ai sensi del d.lgs. n. 231/01, con la previsione di un'apposita sezione relativa alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Occorre tuttavia rilevare come il M.O.G.C. abbia quale obiettivo la prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società; con la L. n. 190/2012 l'area di prevenzione è stata ampliata, poiché si persegue anche la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al pubblico ufficiale corrotto o al corruttore in danno dell'ente.

La Società ha già adottato un Modello di Organizzazione gestione e Controllo ex D. Lgs 231 ed, in linea con quanto previsto dall'Autorità nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", ha integrato lo Stesso con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del presente PTPC.

3. RUOLI E RESPONSABILITA' NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con le modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016 gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione tra cui:

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza;
- Adozione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti;
- Adozione di atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 art. 1 legge 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. N. 97/2016) di unificare nella stessa figura i compiti del responsabile della prevenzione e della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T) è nominato dal Consiglio di amministrazione di ACIMMAGINE; date le ridotte dimensioni della Società e la mancanza di figure dirigenziali, il R.P.C.T può essere identificato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenza in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, conformemente alle nuove linee guida ANAC approvate con la determinazione 1134/2017.

Al R.P.C.T è affidato il compito di elaborare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da aggiornare annualmente.; L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ACIMMAGINE sottoponendolo per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione della società.

Il Responsabile individuato svolge l'attività in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente, oltre a rendere periodiche informazioni al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire un adeguato coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. n. 190/2012, il R.P.C.T di ACIMMAGINE s.r.l. svolgerà i propri compiti in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza nominato ex D. Lgs 231/01.

Nell'attività di vigilanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi di referenti all'interno dell'ente, quali i responsabili delle differenti funzioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione redige una relazione annuale secondo uno standard emesso dall'ANAC che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.; tale redazione dovrà tenere conto delle richieste avanzate dall'ANAC nelle apposite determinazioni/comunicazioni. Il documento che dovrà essere pubblicato sul sito *web* di ACIMMAGINE e tiene conto dell'effettività delle politiche di prevenzione

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 190/2012, l'ANAC, con la delibera n. 840 del 02 ottobre 2018, ha fornito indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica controllo e istruttori del R.P.C.T. nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. In particolare sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del R.P.C.T. sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione rinviando alla delibera 833/2016 per i poteri conferiti allo stesso per l'accertamento delle inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

I poteri di vigilanza e controllo del R.P.C.T. sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore gli assegna (predisporre e proporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi); tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno all'amministrazione al fine di ottimizzare senza duplicazioni, l'intero sistema di controllo previsti nelle amministrazioni escludendo che al R.P.C.T spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile.

Nel caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva è stata positivamente valutata la possibilità che il R.P.C.T possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti per la ricostruzione dei fatti oggetto di segnalazione.

4. METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO

La società ha adottato già a partire dagli anni precedenti:

- un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ai sensi del d.lgs. 231/01), già aggiornato con reati introdotti dalla legge 190/12 contenente la mappatura delle cosiddette "aree di rischio";
- un Codice Etico;
- un Codice di Comportamento;

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è pertanto adottato a integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla Società con i summenzionati documenti, in quanto come previsto dalla normativa al fine di evitare inutili ridondanze, il Piano Nazionale Anticorruzione ha disposto che, qualora i soggetti abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.

Nell'individuazione e gestione dei rischi di corruzione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, è stata effettuata una analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio corruzione sono state considerate in prima istanza quelle generali, a cui si sono aggiunte le aree specifiche organizzative e funzionali caratteristiche della Società al fine di individuare in quali settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificarsi fatti corruttivi. In particolare, l'art. 1 comma 5 della Legge 190/2012 prevede che la Società identifichi le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, le c.d. "aree di rischio"; al successivo comma 16 vengono individuate le aree di rischio "comuni" a tutte le Amministrazioni, che si riferiscono a:

- 1. Autorizzazione o Concessione,**
- 2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,** anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006,
- 3. Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,** nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati,
- 4. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio (articolate in sotto aree) previste dall' *"Allegato 2: Le Aree di Rischio"* del Piano Nazionale Anticorruzione; tali aree di rischio sono obbligatorie per tutte le amministrazioni alle quali vanno aggiunte le aree relative alle specificità dell'ente.

Per l'identificazione delle aree di rischio, oltre alle indicazioni previste nel PNA, nell'ambito della Società è stata effettuata una preventiva mappatura dei processi con riferimento a tutte le aree di attività in cui opera la Società. Tale analisi ha condotto ad una programmazione delle misure preventive di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate.

5. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Le aree di rischio

L'individuazione delle aree di rischio che ACIMMAGINE intende sottoporre a monitoraggio è compiuta tenendo conto del campo in cui ACIMMAGINE svolge la propria attività e dalle relative modalità di esercizio. Si basa su un approccio di risk management volto ad identificare le "aree a maggior rischio corruzione".

Secondo la legge 190/2012 (art.1 co.8) il Piano deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e il suo aggiornamento deve tener conto delle normative sopravvenute, emersione altri fattori di rischio, nuovi indirizzi o direttive del PNA.

Nella redazione del P.T.P.C., sono state, pertanto, individuate le seguenti aree di rischio:

- A) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Gestione degli acquisti
- B) Area acquisizione e progressione del personale
 1. Reclutamento
 2. Progressioni di carriera
 3. Conferimento di incarichi professionali

- C) Altre aree nelle quali potrebbero verificarsi fatti corruttivi relativamente alla pubblica Amministrazione
1. Gestione dei rapporti con Enti di controllo nel rispetto delle normative vigenti
 2. Gestione Societaria (bilanci, note spese, gestione finanziaria)
 3. Gestione delle risorse delle donazioni delle erogazioni liberali, delle sponsorizzazioni e note spese

Il presente Piano viene comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito *web* di ACIMMAGINE;
- comunicazione al personale in ordine alla pubblicazione del Piano sul sito *web*.

5.2 Misure di Prevenzione

L'Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure "obbligatorie" e misure "ulteriori", ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell'ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi e, ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra:

- "misure generali", (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione;
- "misure specifiche" che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Pertanto, mentre, le misure di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti di ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno trovato un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi della società, Per le misure specifiche è stato necessario stabilire un confronto mediante il coinvolgimento dei "titolari del rischio" per la definizione della tempistica e delle modalità di l'implementazione.

5.2.1 Misure Generali

a) Sistemi di controlli

La definizione del sistema di gestione del rischio ha previsto una analisi e una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello 231 con l'introduzione di strutture di controllo integrative per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla legge 190/2012. Si è proceduto inoltre a verificare il coordinamento tra i suddetti controlli, nonché tra le funzioni del R.P.C.T. e degli altri organismi di controllo in termini di flussi informativi a supporto.

b) Formazione in tema di anticorruzione

ACIMMAGINE, attraverso l'erogazione di una formazione adeguata in coordinamento con le attività formative della Controllante, consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'attività viene svolta da soggetti consapevoli ed è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza. Le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione.

ACIMMAGINE si prefigge altresì la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati, compendiate nel codice etico adottato dalla società.

c) Codice di comportamento

Il Codice di comportamento adottato da ACIMMAGINE costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in quanto rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

ACIMMAGINE provvede, in ossequio alla normativa vigente, alla pubblicazione del Codice di comportamento sul proprio sito web.

Il Codice di ACIMMAGINE si conforma alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'A.N.A.C., ed è integrato con disposizioni specifiche, al fine di renderlo idoneo a rispondere alle esigenze della società. Con l'introduzione delle Linee Guida sui codici di comportamento che saranno emanate dall'ANAC nel 2019 si dovrà tener conto a partire dal prossimo piano triennale delle ricadute prodotte da tali misure in termini di doveri di comportamento.

d) Trasparenza

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, tra cui l'unificazione in un solo strumento, in ottica di semplificazione delle attività, tra il P.T.P.C. e il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità. Tale modifica comporta che l'individuazione della modalità di attuazione della trasparenza sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione". Si rimanda al paragrafo 8.

e) Rotazione del Personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Come previsto dell'A.N.A.C., altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Al riguardo, tenuto conto delle caratteristiche della Società e della sua articolazione organizzativa si è ritenuta non applicabile la "rotazione" del personale e si è optato per la "segregazione delle funzioni".

f) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ("pantouflage")

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, la Società adotta le misure necessarie ad evitare l'assunzione dei dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa. A tal proposito Acimmagine assume le seguenti iniziative:

1. nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressa condizione ostativa menzionata sopra;
2. i soggetti interessati rendano dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
3. sia svolta attività di vigilanza secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

g) Whistleblowing

I dipendenti possono effettuare delle segnalazioni sull'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità; i dipendenti che intendono segnalare una violazione (o presunta violazione) del Piano possono:

- Effettuare la segnalazione in forma scritta anche mediante l'utilizzo del modello di comunicazione, eventualmente predisposto allo scopo;

- Mediante invio delle proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della società, o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica dedicata.

La Società garantisce i segnalanti (c.d. whistleblower) contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ai sensi della legge 30 novembre 2017, n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che modifica l'art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, introduce la tutela nel settore privato ed integra la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale..

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

5.2.2 Misure specifiche ulteriori

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione identificate dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza, utili a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, delle modalità di verifica dell'attuazione e del responsabile incaricato del controllo, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile del controllo
A) Area: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. Gestione degli acquisti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Prevedere l'effettuazione di pagamenti ad eccezione di quelli di importo unitario di Euro 400,00 attraverso mezzi tracciabili	Controlli e ispezioni periodiche anche in collaborazione con OdV	R.P.C.T.
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Prevedere controlli adeguati sul rimborso delle spese di trasferta e altre spese anticipate dai dipendenti Richiedere, in relazione agli acquisti di beni e servizi non caratterizzati dalla personalità della prestazione, almeno 3 preventivi		
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verificare che i pagamenti siano conseguenti e coerenti all'esistenza di ordini, ricevimento bolla e fattura		

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile del controllo
<p>B) Area: acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi professionali 	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p>Verifiche sulla sussistenza di eventuali rapporti di parentela pregiudizievoli con i dirigenti dell'ente</p>	<p>Analisi della documentazione fornita dal personale</p>	<p>R.P.C.T.</p>
	<p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p>	<p>Verifiche per riscontrare se la risorsa ha ricoperto cariche pubbliche negli ultimi tre anni di servizio, con esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa</p>		
	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>			

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile del controllo
<p>C) Altre aree nelle quali potrebbero verificarsi fatti corruttivi relativamente alla pubblica Amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione di rapporti con Enti di controllo nel rispetto delle normative vigenti 2. Gestione Societaria (bilanci, note spese, gestione finanziaria) 3. Gestione delle risorse finanziarie, delle donazioni, delle erogazioni liberali, delle sponsorizzazioni e delle note spese 	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p>Le misure di prevenzione per le aree sensibili identificate – in una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti – sono identificati nel Modello di Organizzazione gestione e Controllo adottato dalla Società nella sezione dedicata ai rapporti verso la Pubblica Amministrazione</p>	<p>Attività di vigilanza dell'OdV</p>	<p>R.P.C. T</p>
	<p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p>			
	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>			

6. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Ferme restando le misure di prevenzione definite in relazione alle aree di rischio sopra individuate (§ 5.2), ACIMMAGINE assicura il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013.

6.1 Inconferibilità specifiche per incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali

ACIMMAGINE, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono cariche di amministratore (così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013). Le cause ostative sono specificate in particolare dalle seguenti disposizioni d.lgs. n. 39 agli amministratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013, il quale prevede:

- art. 3, comma 1, lettera d) relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11 co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"

6.2 Incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali

ACIMMAGINE, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, (così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013). Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate, in particolare dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

condizioni ostative in capo agli amministratori, ai sensi degli artt. 9, comma 2, 12 e 13, del D.lgs. n. 39/2013, i quali prevedono la sussistenza di incompatibilità:

- art. 9. riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e categorie di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 12 "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"
- art. 13 recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

A Queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11 co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di

riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

6.3 Misure per la verifica delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità

L'ente adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico in termini di inconfiribilità e di incompatibilità;
- b) i soggetti interessati rendano una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal R.P.C.T attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche;
- d) sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità.

ACIMMAGINE, in ossequio alla normativa vigente e, nel dettaglio, all'art. 20, d.lgs. n. 39/2013, relativamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, prevede che:

- all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al citato decreto nonché per le ipotesi previste dall'Art. 11 co. 8 e 11 del d.lgs. 175/2016;
- nel corso dell'incarico, l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;
- le dichiarazioni siano pubblicate nel sito di ACIMMAGINE;
- la dichiarazione di cui al primo punto sia condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporti la inconfiribilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 d.lgs. n. 39/2013, l'atto di conferimento dell'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

7. SANZIONI

ACIMMAGINE, per il tramite del P.T.P.C., predispone adeguate sanzioni, in ossequio al d.lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare l'osservanza dei contenuti dettati dalla normativa anticorruzione.

7.1 Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti

I comportamenti posti in essere dagli amministratori o dai dipendenti, in violazione delle regole di comportamento contenute nel M.O.G.C., nel Codice di Comportamento di ACIMMAGINE e nel P.T.P.C., costituiscono illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

Vengono presi in esame i seguenti profili:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il coinvolgimento di altri soggetti;
- le mansioni svolte dall'amministratore o dal dipendente e la posizione dal medesimo ricoperta;
- il comportamento complessivo dell'amministratore o del dipendente, in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di simile portata;

- la rilevanza, in termini di conseguenze negative per ACIMMAGINE, del comportamento illecito.

Le sanzioni irrogabili sono:

a) *il rimprovero verbale o scritto*; la sanzione è applicabile in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o, in ogni caso, all'amministratore o al dipendente che, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, incorra in una lieve violazione, per la prima volta, delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per ACIMMAGINE un impatto negativo all'esterno;

b) *la multa, che può elevarsi fino all'importo equivalente alla retribuzione dovuta per giornata lavorativa*; la sanzione è applicabile all'amministratore o al dipendente che violi, in maniera reiterata, le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni;

c) la sospensione dal servizio e della retribuzione, per una durata che può estendersi a 15 giorni o, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 30 giorni; la sanzione si applica all'amministratore o al dipendente che violi le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, compia atti contrari all'interesse di ACIMMAGINE, tali da determinare pregiudizio all'ente e all'integrità dei beni sociali. La sanzione si applica altresì all'amministratore o al dipendente che sia sottoposto ad indagini per reati contro la Pubblica Amministrazione, all'amministratore o al dipendente nei cui confronti sia stata disposta una misura cautelare o all'amministratore o al dipendente nei cui confronti sia stato disposto il rinvio a giudizio;

e) *il licenziamento*; la sanzione si applica all'amministratore o al dipendente che violi le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, mediante il suo comportamento, compia atti tali da far venire meno la fiducia di ACIMMAGINE nei suoi confronti. La sanzione si applica altresì nell'eventualità in cui l'amministratore o il dipendente sia stato condannato in sede penale per un reato commesso contro la Pubblica Amministrazione, o, ancora, nell'ipotesi in cui non risulti più idoneo, in relazione o a causa del suo stato psichico o fisico, all'espletamento delle mansioni lavorative.

Nel caso di violazioni rilevanti ai sensi del P.T.P.C. commessi da un amministratore il R.P.C. proporrà al Consiglio l'adozione di adeguata sanzione. Nel caso in cui l'intero Consiglio risulti coinvolto nella condotta illecita, la segnalazione sarà inoltrata al Consiglio dell'Automobile Club Torino.

7.2 Sanzioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Nell'ipotesi di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno all'immagine dell'ente, salvo che provi di:

- avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. con:
 - la previsione delle aree ove il rischio di corruzione è maggiormente elevato;
 - la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - la previsione di obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.;
 - il monitoraggio in ordine ai rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti da un lato ed i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione dall'altro;

- l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori (in relazione, ad esempio, alle finalità perseguite da ACIMMAGINE, alla *vision* e alla *mission* dell'ente, alle informazioni in ordine alla società partecipata da ACIMMAGINE, alle iniziative ritenute strategiche nell'ambito della gestione sociale, ad eventuali iniziative assunte in sede giudiziale);
- avere vigilato sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

8. TRASPARENZA

8.1 Inquadramento e nuova disciplina della tutela dei dati personali (reg. UE 2016/679)

Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che si applica anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate.

Nella nuova formulazione del d.lgs. 33/13, modificato dal d.lgs. 97/16, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica.

Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione della società pertanto prevede la presente sezione Trasparenza che assicura un'azione sinergica ed osmotica tra le misure di prevenzione della corruzione consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa efficiente ed efficace.

Con delibera 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", l'ANAC è intervenuta per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e altri enti sulle principali e significative modifiche intervenute tra cui il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa della trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto di Accesso Civico e la citata unificazione tra il P.T.P.C. e Trasparenza. Come per le pubbliche amministrazioni anche per le società controllate questa sezione costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio degli stessi.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi rimasto sostanzialmente invariato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche in presenza di un presupposto normativo deve tenere comunque conto del rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazioni della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. Il Responsabile della

Protezione dei Dati – R.P.D svolge specifici compiti per tutta l'amministrazione (art. 39 del RGDP) ed è quindi una figura di riferimento anche per il RPCT anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle sue funzioni

8.2 Obblighi di trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013

In applicazione della normativa vigente, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 e per garantire la trasparenza della attività svolta, dei dati, dei documenti e delle informazioni relative all'organizzazione, sul proprio sito *web* ACIMMAGINE assicura la pubblicità secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) della determina ANAC n. 1334/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

Il d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013. I nuovi obblighi riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in controllo gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

8.3 Responsabile della Trasparenza: identificazione e compiti

L'art.1, comma 7, della legge 190/2012, nella nuova formulazione, prevede un unico Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT); in tale veste, il R.P.C.T dovrà pertanto:

- provvedere al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

8.4 Accesso Civico semplice e generalizzato

In base all'art.2, co.1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti"

L'art. 5 del D.lgs 33/2013 modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016 riconosce a chiunque: il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"; il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Delibera ANAC 1309/2016)

L'istanza va presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il quale applica le linee guida dell'ANAC (delibera 1309/2106), valutando caso per caso la

possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata a tutela di "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Nella sezione "Società Trasparente" sotto sezione "Altri contenuti/Accesso Civico" viene pubblicato l'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare le richieste.

9. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Di seguito viene riportato una sintesi del piano di prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

A. Attuazione Misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

#	AMBITO	MISURA	PIANIFICAZIONE			RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
			2019	2020	2021	
1	WHISTLEBLOWING	Definizione di un procedimento / procedura per la gestione della segnalazione che garantisca la riservatezza del dichiarante.	X			
2	FORMAZIONE	Formazione generale , rivolta a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).	X	X	X	
		Formazione specifica , rivolta ai referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.	X	X	X	
3	SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di un Regolamento interno per l'inserimento, la gestione e la progressione del personale.	X			
4	ACCESSO CIVICO	Redazione di una norma interna per il riscontro delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato.	X			

B. Azioni di Monitoraggio da parte del RPCT

Per le azioni di monitoraggio riportate nella seguente tabella il Responsabile della prevenzione della Corruzione di Gruppo potrà avvalersi dei Referenti nominati per ogni Società.

#	AMBITO	MISURA	PIANIFICAZIONE		
			2019	2020	2021
1	ANTICORRUZIONE	1 Ricezione del flusso informativo vs. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e definizione delle aree di approfondimento	X	X	X
		2 Definizione del perimetro delle misure da verificare ed esecuzione verifiche	X	X	X
		3 Relazione annuale del RPCT, ai sensi dell'art.1, comma 14, Legge 190/2012	X	X	X
		4 Esecuzione verifiche sugli incarichi dirigenziali al fine di riscontrare eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	X	X	X
		5 Esecuzione verifiche, nell'ambito di acquisizione e selezione del personale, sulla sussistenza di eventuali rapporti di parentela pregiudizievoli con i dirigenti dell'ente e al fine di riscontrare se la risorsa ha ricoperto cariche pubbliche negli ultimi tre anni di servizio, con esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa.	X	X	X
2	TRASPARENZA	1 Verifica della coerenza tra la sezione del sito internet della Società con le disposizioni dell'ANAC, proponendo, ove ritenuto necessario, la pubblicazione dei dati e/o l'adozione di misure ulteriori rispetto ai requisiti minimali previsti dalle stesse.	X	X	X
		2 Monitoraggio semestrale della corrispondenza delle informazioni presenti nel sito della Società con le disposizioni previste dall'ANAC	X	X	X
		3 Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione riguardo l'aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito aziendale evidenziando sia le novità sia eventuali criticità emerse	X	X	X